

LA NUOVA INCLUSIONE SCOLASTICA (D.Lgs. n. 66/2017 e Decreto 96/2019)

Il 16 maggio scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale otto decreti legislativi attuativi della **Buona scuola**, che concretizzano quanto previsto dalla legge nelle deleghe al governo. Tra di essi, il Decreto n. **66/2017**,” **Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità**” ridefinisce molte delle procedure previste per gli **alunni con disabilità**, riformando non pochi aspetti della L. n. 104/92. Il recentissimo **decreto 96/2019** ha apportato **disposizioni integrative e correttive** ed è entrato in vigore il **12 settembre 2019**. Mancano i decreti applicativi su diverse materie che vanno definiti entro 180 giorni dall’entrata in vigore ossia **entro il 10 marzo 2020**.

Cosa cambia in concreto?

Il decreto, dopo le disposizioni iniziali, definisce, nel **Capo II** le **prestazioni previste per l’inclusione scolastica**. Riportiamo gli aspetti più significativi.

▣ **ARTICOLO 3** – Una prima osservazione riguarda l’assegnazione alle scuole dei collaboratori scolastici. Si prevede, infatti, che svolgano i **compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale. Pertanto, nell’assegnazione delle risorse, **si dovrà tener conto del genere degli alunni**. Un altro aspetto interessante riguarda l’individuazione di criteri per **la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale** della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e comunicazione, anche attraverso la **previsione di specifici percorsi formativi**. Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti all’autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle scuole.

▣ **ARTICOLO 4** – L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base di diversi criteri: livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole, realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione, coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione, realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi.

Il Capo III riguarda le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.

▣ **ARTICOLO 5** – La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva, corredata di **certificato medico diagnostico-funzionale** contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dell’ASL, è presentata dalla famiglia all’INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Vengono introdotti dei **cambiamenti nella composizione delle commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva** e nella documentazione da stilare: un **Profilo di Funzionamento**, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del **Progetto Individuale** e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Il **Capo IV** riguarda la **Progettazione e l'organizzazione scolastica per l'inclusione**.

▣ **ARTICOLO 6 – Il Progetto individuale**, di cui alla L. n. 328/00 è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure previste sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

▣ **ARTICOLO 7** – Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la **partecipazione dei genitori** o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle **figure professionali specifiche interne ed esterne** all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il supporto **dell'unità di valutazione multidisciplinare**, tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi. Deve essere redatto **in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre** del nuovo anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni

▣ **ARTICOLO 8** – Ogni istituzione scolastica predispose il **Piano per l'inclusione** che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, da non confondersi con il Piano Annuale per l'Inclusività della normativa BES.

▣ **ARTICOLO 9** – Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), supporto alle reti di scuole per la progettazione e realizzazione dei Piani di formazione in servizio.

Per ogni ambito territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Nominato con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, è coordinato da un Dirigente Tecnico o da un Dirigente Scolastico che lo presiede. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. Supporta inoltre le Istituzioni Scolastiche nella definizione del PEI secondo la prospettiva ICF. Per lo svolgimento di ulteriori compiti può essere integrato dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, da rappresentanti degli Enti locali e delle ASL. Entro 60 gg il decreto attuativo definisce i criteri di selezione dei componenti e gli ulteriori compiti attribuiti al GIT-

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**, composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL con il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti nell'attuazione dei PEI. Riconfermato inoltre il **Gruppo di Lavoro Operativo** composto dal team dei docenti o dal Consiglio di Classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne nonché con il necessario supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL.

▣ **ARTICOLO 10** – Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno. Il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR, che infine assegna le risorse.

Nei successivi articoli, al Capo V e al Capo VI, si affrontano inoltre le seguenti tematiche:

- Corsi di specializzazione per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella primaria (art. 11-12)
- Formazione in servizio del personale docente e ATA sul tema dell'inclusione (art.13)
- Continuità del sostegno didattico ai precari in possesso del titolo di specializzazione (art.14)
- Compiti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (art. 15)
- Istruzione domiciliare per le gravi patologie anche con l'uso delle nuove tecnologie.(art.16).